

Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2008, n.35-9132

Legge regionale 31 maggio 2004 , n. 14, ("Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti"), art. 2 Provvedimenti attuativi.

A Relazione dell'Assessore Caracciolo: La Commissione Europea, in data 28 febbraio 2008, ha notificato la decisione di deferire lo Stato Italiano alla Corte di Giustizia a causa delle restrizioni in materia di apertura di stazioni di servizio rinvenute nell'ordinamento nazionale. Secondo la Commissione le disposizioni italiane che disciplinano il settore sono in contrasto con l'articolo 43 del trattato CE che prevede la libertà di stabilimento all'interno dell'Unione Europea. Le norme in questione, imposte sia a livello statale che regionale nel settore della distribuzione carburanti al dettaglio, impongono, ad avviso della CE, una serie di restrizioni che rendono "impossibile o per lo meno estremamente difficile" l'ingresso sul mercato italiano di nuovi operatori provenienti da altri stati membri dell'Unione Europea. In particolare, costituiscono oggetto di censura le disposizioni che conferiscono eccessiva gravosità ai requisiti richiesti per l'apertura di nuove stazioni di servizio e fra queste, in particolare, quelle relative agli obblighi di superficie minima e di attività commerciali integrative ("non oil") nonché quelle che dettano distanze minime fra impianti e che pongono restrizioni agli orari di apertura. Si tratta di un insieme di disposizioni che, per quanto riguarda la Regione Piemonte, configurano uno degli aspetti più salienti della disciplina che l'art. 2 L.R. 31 maggio 2004 n. 14 rimette alla competenza regolatoria della Giunta Regionale e che oggi trovano riscontro nella DGR n. 57-14407 del 20/12/2004. L'esecutivo regionale si trova dunque nella condizione di poter direttamente ottemperare ai rilievi mossi dalla CE e poichè ne condivide lo spirito e l'impostazione ritiene di dover incidere in senso conformativo sulla disciplina attualmente vigente. A questa decisione si è giunti tenendo conto anche delle seguenti considerazioni:

- a) che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta dell'11 ottobre 2007, ha approvato un documento, in risposta ai rilievi già sollevati dalla Commissione Europea nel giugno 2007 (e poi sostanzialmente riprodotti nel deferimento), con cui si esprimeva una volontà condivisa di adeguamento e conformazione;
- b) che la Commissione Europea, prima di procedere all'esecuzione della propria decisione di adire la Corte di Giustizia ha concesso allo Stato Italiano un termine dilatorio di quattro mesi per verificare la possibilità di attuare concretamente una riforma del settore;
- c) che appare improbabile, stante "l'ingorgo" che

caratterizza i lavori parlamentari all'inizio della legislatura, un tempestivo intervento del legislatore statale;

- d) che l'avocazione alla infungibile competenza statale dell'intervento conformativo risulterebbe, in ogni caso, di assai dubbia compatibilità con il nuovo assetto di competenze delineato dalla riforma del Titolo V della Carta Costituzionale che annovera la materia commerciale fra quelle di esclusiva competenza regionale;
- e) che, per l'appunto, le competenze attribuite alle Regioni devono essere esercitate nel rispetto dei principi fondamentali del Trattato CE e, in particolare del principio di non discriminazione, cosicché il fondato convincimento che ciò non sia avvenuto giustifica, di per sé solo, una respicenza di carattere normativo;
- f) che molti dei principali soggetti esponenziali degli interessi delle categorie più direttamente coinvolte in un eventuale processo di liberalizzazione del settore hanno manifestato adesione all'introduzione di nuovi principi regolatori più marcatamente orientati in tal senso. L'insieme di queste considerazioni ha indotto l'esecutivo ad adottare norme non più caratterizzate (come nel passato) da una accentuata valenza programmatica e dunque da una spiccata attitudine regolatoria del mercato, bensì piuttosto orientate a salvaguardare esigenze trasversali di tutela della sicurezza, della sanità, dell'ambiente e di rispetto degli standard minimi quali-quantitativi in materia di urbanistica ed edilizia. Si tratta in altre parole di rinunciare ad un utilizzo settoriale con finalità limitative dell'offerta, di strumenti quali le distanze minime fra impianti o quale la superficie minima dell'impianto per conferire invece loro un significato di tutela di interessi più generali. Anche per quanto riguarda la nuova disciplina degli orari di apertura, essa mira a coniugare e contemperare esigenze di interesse pubblico (fasce orarie di apertura necessaria omologhe in tutto il territorio regionale, monte ore di apertura minima settimanale) con ampi margini di autonomia imprenditoriale (flessibilità nella fissazione dell'ora di apertura e chiusura nel limite delle 13 ore giornaliere e nella quantificazione dell'orario complessivo settimanale).

Ciò che invece l'amministrazione regionale ritiene autonomamente di rivendicare alla propria discrezionale valutazione e che la induce a dettare regole ad essa consentanee, è la politica ambientale con i suoi riflessi sulle caratteristiche quali-quantitative della rete distributiva di carburanti. Costituisce infatti obiettivo irrinunciabile delle politiche regionali la riduzione delle emissioni di CO2 anche oltre le percentuali imposte a livello europeo e, in attesa che

divengano disponibili vettori energetici alternativi (Idrogeno), non è trascurabile a questo fine l'apporto che può derivare da un incremento del parco automobilistico che utilizza GPL e metano. E' un trend questo, già in atto per effetto della recente introduzione di meccanismi agevolativi e della brusca impennata dei prezzi di benzina e gasolio, che va assecondato anche con una moltiplicazione dei punti di rifornimento, rafforzando così una rete che appare, se confrontata con quella di altre regioni a noi vicine (Lombardia ed Emilia Romagna in particolare), sottodimensionata. Di qui la prescrizione, per i nuovi impianti, della necessaria erogazione di almeno uno dei carburanti "eco-compatibili" con riserva peraltro di verificare, entro un termine ragionevolmente breve (tre anni), quali effetti ne siano derivati sia in termini di diffusione ed ubicazione dei punti vendita che di caratteristiche del parco automobilistico circolante. In quel momento si deciderà, valutando anche le prospettive del mercato dei carburanti e tenendo conto del grado di attuazione della più complessiva politica di contenimento delle emissioni, se confermarne o meno la vigenza. In un'ottica analoga si colloca poi l'ulteriore prescrizione che sancisce, per i nuovi impianti, l'obbligo di installazione sulle pensiline di pannelli fotovoltaici. Si tratta, nel caso, di una norma che mira a perseguire, muovendo dalla constatazione dell'ampia superficie piana di copertura strutturalmente disponibile negli impianti di distribuzione e della sua peculiare idoneità a divenire agevole supporto di pannelli fotovoltaici, l'obiettivo dell'autosufficienza energetica degli impianti con zero impatto ambientale. Coerente invece con gli obiettivi della politica regionale in materia di sicurezza e funzionale al contrasto di fenomeni delinquenziali mediante la diffusione di strumenti di deterrenza e dissuasione, è la norma che impone l'installazione di impianti di videosorveglianza nei nuovi punti vendita. Si vuole così rendere meno vulnerabili impianti altrimenti esposti, per le loro intrinseche caratteristiche ubicazionali (isolate ma di agevole disimpegno) e per l'elevata liquidità monetaria che caratterizza l'attività di vendita, a seri rischi di criminalità.

Visto tutto ciò,

vista la legge regionale 31 maggio 2004 n. 14 ed in particolare l'art. 2 ;

valutata l'opportunità di procedere ad una complessiva riscrittura dei relativi provvedimenti attuativi ed in particolare della disciplina dettata dalla DGR 57-14407 del 20/12/2004 al fine di renderne coerente ogni sua parte con i principi e gli obiettivi dianzi esposti ed allo scopo di conferirle attualità rispetto ai mutamenti di fatto nel frattempo intervenuti; visto il parere espresso dalla Conferenza delle Autonomie Locali in data 22.5.2008;

visto il parere espresso dalla settima Commissione consiliare nella seduta del 19.06.2008;

sentite le associazioni rappresentative degli interessi di categoria e dei consumatori;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per i motivi in premessa specificati, le disposizioni attuative dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti", contenute nell'allegato A "Provvedimenti attuativi" che sostituisce l'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 57-14407 del 20.12.2004 e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

CAPO I

DEFINIZIONI

Art. 1

(Rete stradale)

1 Gli impianti che costituiscono la rete stradale si distinguono convenzionalmente in: a) impianti generici; b) impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento.

2 Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto da: a) una pompa o un sistema di adduzione; b) un contatore o un misuratore; c) una pistola o una valvola di intercettazione; d) tubazioni che lo connettono.

3 Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

4 Si intende per Self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature -a moneta e/o lettura ottica- per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.

5 Si intende per Self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

6 Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione, idrogeno,

sulla base dei dati trasmessi dal competente Ufficio di Finanza o dagli interessati per quanto riguarda il metano.

Art. 2

(Tipologie nuovi impianti)

1 Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento, assicurare la presenza di apposito personale nell'orario minimo di cui al successivo art. 16 e rispettare gli ulteriori criteri e parametri definiti dal presente atto. Tutti i nuovi impianti generici devono, altresì, prevedere la presenza di adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizioni di disabilità.

2 Nelle zone omogenee regionali A, B e C i nuovi impianti devono essere dotati anche di almeno uno tra i prodotti g.p.l. e metano.

3 Le pensiline dei nuovi impianti devono essere dotate di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata pari ad almeno 8 KW e da impianto di videosorveglianza a circuito chiuso da attivare anche al di fuori dell'orario del servizio assistito.

4 Quanto disposto al precedente paragrafo 2 ha carattere transitorio e trova vigenza per un periodo di tre anni a partire dalla sua entrata in vigore.

5 Gli impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione regionale, nelle aree dalla stessa individuate, possono derogare dal rispetto dei requisiti di superficie di cui al comma 2 e 3 del successivo art. 12. Per il funzionamento di tale tipologia di impianto deve essere garantita adeguata sorveglianza.

CAPO II

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

Art. 3

(Modifiche degli impianti)

1. Costituisce modifica all'impianto: a) aggiunta di carburanti non precedentemente erogati; b) variazione del numero di colonnine; c) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati; d) cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati; e) variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi; f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento; g) installazione di dispositivi self-service pre-pagamento; h) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti; i) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico.

2. Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione delle modifiche di cui ai punti a), b), e) e g) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

Art. 4

(Trasferimento della titolarità degli impianti stradali)

1. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune in cui è localizzato l'impianto, alla Regione e al competente Ufficio Tecnico di Finanza entro 15 giorni dalla cessione dell'impianto.

Art. 5

(Sospensioni facoltative)

1 La sospensione dell'attività dell'impianto deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione al comune ove è localizzato l'impianto e decorre dalla data di chiusura effettiva del punto vendita.

2 L'attività di un impianto non può essere sospesa per un periodo superiore ad un anno nell'arco di due anni.

3 Nei casi in cui l'interruzione sia dovuta a lavori pubblici, ad interventi sulla viabilità o per causa di cambiamenti strutturali dell'impianto, il Comune può autorizzare sospensioni per periodi superiori ad un anno.

Art. 6

(Comunicazioni alla Regione)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, il Comune deve comunicare alla Regione:

- a) il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni;
- b) le modifiche intervenute sugli impianti;
- c) le chiusure e/o gli smantellamenti di impianti nonché le sospensioni (obbligatorie) dell'attività;
- d) le revoche, le decadenze e le sanzioni intervenute sugli impianti;
- e) ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare alla Regione:

- a) le attività integrative presenti sugli impianti;
- b) il cambio di bandiera degli impianti;
- c) il cambio di gestione degli impianti;
- d) ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.

3. Il gestore deve comunicare alla Regione ogni informazione che venga richiesta con apposita nota.

CAPO III

CRITERI DI INCOMPATIBILITA'

Art. 7

(Verifiche comunali. Incompatibilità degli impianti esistenti)

1 Allo scopo di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e dell'ammodernamento del sistema distributivo i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.

2. I Comuni che non hanno effettuato le verifiche di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99 effettuano le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle sottoriportate fattispecie. Tali verifiche sono sostitutive di quelle di cui al citato art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia.

3. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui ai punti a), b), e), f) e g) del precedente art. 3 possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, abbiano presentato al Comune dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui al successivo art. 8.

Art. 8

(Incompatibilità. Definizioni e procedura)

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità:
 - a) gli impianti situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
 - b) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicatisulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
 - c) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;
 - d) gli impianti privi di sede propria con profondità inferiore a mt 2,20 dalla carreggiata, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
 - e) gli impianti privi di sede propria con profondità inferiore a mt 2,40 dalla carreggiata, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati.

Per comprovati problemi di sicurezza e viabilità del traffico il Comune, nei casi di cui alle lettere d) ed e), può aumentare fino a mt. 2,80 la profondità della carreggiata.

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra sono sottoposti a revoca, salvo che nei casi in cui il titolare della relativa autorizzazione adegui gli impianti medesimi nel termine fissato dal Comune.

3. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità ed in mancanza del relativo adeguamento, da effettuarsi nei termini stabiliti dal Comune, revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'autorizzazione dell'impianto, al gestore dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco. La revoca deve contenere:

- a) la decorrenza degli effetti della revoca se non coincidente con

la data della sua notifica;

b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo mediante idonea documentazione attestante che i limiti di accettabilità della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee sono pienamente rispondenti a quelli stabiliti dalle tabelle 1 e 2 del D.M. 471/99, in attuazione dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97.

4. In caso di inerzia del Comune, su circostanziata segnalazione delle Associazioni di Categoria o dei Consumatori, la Giunta Regionale, previa contestazione dell'inadempienza ed acquisite le eventuali contro deduzioni, nomina un Commissario affinché proceda alle opportune verifiche ed alla eventuale revoca dell'autorizzazione. Le spese sono a carico del Comune inadempiente.

5. Le operazioni di cui alla lett. b) del comma precedente non possono protrarsi oltre dodici mesi dalla data di revoca o di autorizzazione allo smantellamento, quando prevista, salvo diverso termine fissato dal Comune.

CAPO IV

BACINI DI UTENZA E ATTIVITA' INTEGRATIVE

Art. 9

(Bacini di utenza)

1. Il bacino di utenza regionale è un ambito territoriale omogeneo definito in base ai seguenti parametri:
 - a) carburante erogato;
 - b) veicoli circolanti;
 - c) numero di abitanti;
 - d) numero di punti vendita esistenti.
2. Sulla base di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale sono individuati, ai fini della localizzazione degli impianti stradali, i seguenti bacini di utenza regionali composti da insieme di Comuni, anche fra loro non contigui, in funzione dell'obiettivo individuato per ogni bacino nel successivo 10:

- a) zone A (alto grado di copertura, alto livello di efficienza);
- b) zone B (alto grado di copertura, basso livello di efficienza);
- c) zone C (basso grado di copertura, alto livello di efficienza);
- d) zone D (basso grado di copertura, basso livello di efficienza).

1. L'elenco dei Comuni appartenenti ai quattro bacini di utenza regionali è riportato nell'allegato B.

Art. 10

(Obiettivi di bacino e strumenti)

1. L'obiettivo per ciascun bacino regionale, di cui al punto precedente, è definito come segue:
 - a) zone A: migliorare la qualità e quantità dei servizi

accessori alla vendita di carburanti;

b) zone B: favorire un aumento quantitativo medio per impianto del carburante erogato ed un miglioramento qualitativo dei servizi accessori;

c) zone C: migliorare la copertura del servizio distributivo carburanti sul territorio ed implementare i servizi accessori;

d) zone D: garantire il servizio di distribuzione carburanti al fine di evitare disservizi in tale zona.

Art. 11

(Zone omogenee a livello comunale)

1. Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zona A).

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del citato D.M. 1444).

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F del citato D.M. 1444).

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E).

Art. 12

(Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto)

1 Per i fini di cui all'art. 2, lettera c) della legge regionale 31.5.2004 n. 14, le superfici minime degli insediamenti di nuovi impianti debbono essere calcolate in modo da assicurare unicamente il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico.

2 Nel calcolo della superficie minima si deve altresì tenere conto degli spazi di parcheggio, dedicati all'impianto, correlati alle attività integrative ove presenti ed in ogni caso dello spazio di almeno un parcheggio funzionale all'utilizzo dei servizi igienici.

3. Il numero di parcheggi è determinato moltiplicando il totale della superficie di vendita delle attività integrative presenti sull'impianto per il coefficiente "0,05" di cui all'art. 25, comma 3, dell'allegato A della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-

13414, così come modificato dall'allegato A della D.C.R. 24.3.2006 n. 59-10831. Il coefficiente di trasformazione in superficie di ciascun posto a parcheggio è determinato secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 6 del citato allegato A della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414.

4. Nella zona omogenea regionale D la superficie destinata a parcheggi correlati alle attività integrative può essere ridotta del 50%.

5. Per gli impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento (installati o trasformati) collocati nelle aree svantaggiate, così come definite al successivo art. 22, non sono richieste le condizioni di cui al comma 2 ma è richiesta comunque la presenza del fuoristrada.

Art. 13

(Distanze minime per le nuove posizioni)

1 Per il posizionamento dei nuovi impianti, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 31/05/2004 n. 14, si deve tenere conto delle distanze minime previste da norme regolamentari dettate dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale e da norme poste a tutela della salute e della pubblica incolumità.

2 Nella zona omogenea 1 (centro storico) non sono ammessi nuovi insediamenti.

Art. 14

(Attività integrative negli impianti)

1 I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività artigianali, commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande). Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non superiore a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2 Le attività integrative sono connesse all'impianto di carburante, non possono essere cedute autonomamente e decadono con la chiusura definitiva dell'impianto. La titolarità di tale autorizzazione spetta al soggetto titolare della licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 19 della legge 57/2001, salva sua rinuncia a favore del titolare dell'autorizzazione dell'impianto.

CAPO V

ORARI

Art. 15

(Principi generali)

1 I Comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione.

2 Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, anche agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.

3 Le Amministrazioni comunali, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione

di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

Art.16

(Orari di apertura)

1 Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato dal gestore fino a settantotto ore a decorrere dal 1° luglio 2010.

2 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento l'orario minimo di cui al comma precedente può essere aumentato dal gestore fino ad un massimo di sessanta ore. A decorrere dal 1° luglio 2009 può essere aumentato fino ad un massimo di settanta ore.

3 Ferma restando la necessità di garantire l'apertura assistita degli impianti su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, i gestori, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2, stabiliscono l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto, non superando il limite delle tredici ore giornaliere.

4 La scelta dell'orario è comunicata all'Amministrazione comunale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo a cui si riferisce (coincidente con il periodo di vigenza dell'ora solare o dell'ora legale). La scelta non può essere modificata se non in previsione del periodo successivo.

5 L'Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.

6 L'Amministrazione comunale, verificato che l'orario prescelto rispetta i limiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 e si colloca fra un minimo di nove ore ed un massimo di tredici ore giornaliere con apertura antimeridiana non anteriore alle ore 7 e chiusura serale non successiva alle ore 22, valuta la coerenza dell'orario proposto con le esigenze dell'utenza.

7 Il Comune, qualora ravvisi un'incompatibilità fra l'orario proposto e particolari esigenze dell'utenza, invita il gestore a modificare l'orario proposto.

8 In assenza di situazioni di incompatibilità, il Comune autorizza l'orario proposto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 18.

9 Il gestore è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

10 E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

Art. 17

(Esenzioni)

1 Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed ininterrotto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza l'assistenza del gestore. L'assistenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura, fatto salvo quanto previsto all'art.

18, comma 1.

2 Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con selfservice pre-pagamento senza la presenza del gestore di cui al successivo art. 22.

3 Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal presente provvedimento.

4 Le autonome attività artigianali e commerciali integrative di cui all'art. 2, comma 2 bis della legge 496/99, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

Art. 18

(Turni di riposo)

1 Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantito il rifornimento di carburante almeno nella metà degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Tale percentuale può essere garantita anche con il servizio self-service pre-pagamento. Nei Comuni con un solo impianto, può essere effettuata una turnazione a livello sovramunicipale con i comuni confinanti.

2 I Comuni determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che non può essere effettuato, nella stessa giornata, da un numero di impianti superiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I Comuni possono ridurre la percentuale di impianti aperti fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizio all'utenza. La chiusura infrasettimanale riguarda le sole ore pomeridiane.

3 Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.

Art. 19

(Servizio notturno)

1 Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.

2 Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno i comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio

notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 20

(Deroghe)

1. I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, ovvero ancora per esigenze di carattere stagionale o turistico.

Art. 21

(Ferie)

1 La sospensione dell'attività per ferie per ogni anno solare, fruibile in qualsiasi periodo, e' autorizzata dai Comuni su domanda dei gestori, d'intesa con i titolari degli impianti.

2 Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all'utenza.

CAPO VI

AREE CARENTI DI SERVIZIO

Art. 22

(Aree territorialmente svantaggiate)

1 Al fine di garantire il servizio di distribuzione carburanti nelle aree territorialmente svantaggiate, di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) della L.R. 14/04, che, ai fini del presente provvedimento sono individuate nei Comuni compresi in Comunità Montana, di cui alla L.R. 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i., è possibile installare impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento, di cui al precedente art. 2, comma 3, o trasformare, a seguito di comprovate crisi di gestione, impianti esistenti in impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento, a condizione che l'impianto sia localizzato ad una distanza superiore a km. 3 dal più vicino punto di rifornimento.

2 La trasformazione in impianto funzionante esclusivamente con il servizio self-service prepagamento è autorizzata dal Comune ove è localizzato l'impianto previo accertamento delle condizioni di cui al precedente comma.

CAPO VII

PRELIEVO DI CARBURANTI IN RECIPIENTI PRESSO GLI IMPIANTI STRADALI E DISTRIBUTORI MOBILI AD USO PRIVATO

Art. 23

(Modalità)

1 Per il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire, al Comune ove è localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. Il Comune, sulla base di tale dichiarazione, rilascia l'attestazione contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e dei Vigili del Fuoco concernenti la sicurezza dei recipienti.

2 L'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per esclusivo rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, di cui al D.M. 19 marzo 1990, non necessita di autorizzazione.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 24

(Modificazioni ed abrogazioni)

1 All'art. 17 della D.G.R. n. 48-29266 del 31.01.2000 (Determinazione dei criteri e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti -art. 2, comma 1 del D.L. 29.10.1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1999, n. 496-) dopo le parole: "Gli accessi su strade di tipo B," la parola "C" è soppressa.

2 All'art. 25 della D.G.R. n. 48-29266 del 31.01.2000, dopo le parole: "l'uscita dell'impianto", le parole "ed impedire le manovre di svolta a sinistra" sono soppresse.

3 Gli artt. 5, 8, 9, 10, 12 e 13 dell'allegato A alla D.G.R. n. 48-29266 del 31.01.2000, sono abrogati.

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2008, n.15-9179

Indicazioni per il ricorso da parte delle Aziende Sanitarie Regionali allo strumento del "service" per l'esternalizzazione di specifiche attività di una funzione sanitaria.

A Relazione dell'Assessore Artesio:

Il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., all'art. 8 bis, comma 1, individua i possibili soggetti erogatori di prestazioni sanitarie, stabilendo che "le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza ... (omissis) ... avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies".

L'articolo 8-quater del d.lgs. 502/1992, introdotto dal d.lgs. 229/1999, inoltre, prevedeva la emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, di un atto di indirizzo e coordinamento in materia di accreditamento istituzionale, sulla base di criteri e principi direttivi definiti nel comma 4, tra cui, alla lettera i), il seguente: "disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in applicazione dei